

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1940 , n. 2

Istituzione di una imposta generale sull'entrata. (040U0002)

TITOLO I.

ENTRATA IMPONIBILE.

CAPO 1

Norme generali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del
Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel Regno e' soggetta ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme stabilite dal presente decreto.

Per le prestazioni di servizi costituiscono entrata anche i corrispettivi conseguiti in natura.

Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto:

a) le somme introitate a titolo di capitale, compreso le somme costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione e da estinzione di debiti;

b) le somme introitate in dipendenza della vendita di generi di monopolio e di valori bollati;

c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; i contributi, le quote e le oblazioni versate al Partito Nazionale Fascista ed alle organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti; le oblazioni fatte ad enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di edificazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità, nonché rette di ospedalità a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza;

d) le somme introitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, a titolo di tributi, contributi obbligatori e partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario;

e) le somme introitate dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del gioco del lotto e delle lotterie;

f) gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di capitali in titoli dello Stato, di altri enti pubblici e delle società per azioni, nonché gli interessi derivanti da depositi bancari;

g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennità ed i compensi in genere, classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C e D, gli aggi corrisposti per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati in genere, le pensioni, rendite vitalizie e simili;

h) le somme introitate per la esportazione di materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali;

i) le somme introitate in dipendenza dell'esercizio di ferrovie, tramvie e navigazione interna in concessione all'industria privata soggetto alla tassa erariale per i trasporti di viaggiatori e di merci di cui al Titolo VII, Capo I, del testo unico approvato con [R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447](#) e successive modificazioni;

l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di latte allo stato naturale destinato al diretto consumo;

m) le somme introitate in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le entrate derivanti da atti economici compiuti nell'ambito del territorio della città di Zara.

Art. 2.

L'entrata, salvo quanto e' disposto dall'art. 3, e' costituita:

a) per i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni: dalle somme costituenti il corrispettivo delle vendite di derrate e di prodotti agricoli a commercianti o ad industriali escluso il bestiame vivo di cui al successivo art. 14.

b) per le ditte, per le societa' e per le aziende commerciali ed industriali di qualunque genere e per chiunque, persona od ente, compie atti economici che danno luogo ad un'entrata inerente all'attivita' esercitata, anche se trattisi di atti occasionali: dai corrispettivi dovuti in dipendenza dell'atto economico compiuto o dell'esercizio abituale od occasionale del commercio o di una industria o comunque dalle somme introitate in dipendenza della detta attivita'.

c) per i professionisti ed artisti e per gli esercenti in genere professioni, arti e mestieri dalle somme a qualsiasi titolo percepite in dipendenza di prestazioni relative all'esercizio abituale od occasionale di una professione, arte o mestiere, escluse quelle corrispondenti ad anticipazioni per imposte o tasse;

d) per gli ausiliari del commercio e per tutti coloro, persone fisiche ed enti, che compiono opera di intermediazione, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B o C: dalle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo percetti in dipendenza dell'esercizio della loro attivita'.

Costituiscono del pari entrata imponibile le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita o cessione di materie, merci e prodotti in genere effettuata da privati a commercianti o ad industriali.

Art. 3.

Costituiscono del pari entrata:

a) i corrispettivi in danaro o in natura percetti per la locazione di beni mobili e per la locazione e sublocazione e per ogni altra forma di costituzione o di cessione a titolo oneroso per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili, fatta eccezione per i corrispettivi concernenti locazioni passive delle amministrazioni dirette od autonome dello Stato;

b) i corrispettivi percetti per gli appalti in genere e per le amministrazioni di materie, merci, derrate e prodotti, parificate agli appalti ai fini dell'applicazione della imposta di registro;

c) gli interessi attivi a qualunque titolo percetti da societa', istituti ed aziende in dipendenza dell'esercizio del credito, non soggetti all'imposta di ricchezza mobile in Categoria A, nonche' le provvigioni ed i corrispettivi percetti per operazioni e servizi compiuti a favore dei clienti;

d) i premi e relativi accessori, limitatamente al quindici per cento del loro ammontare, versati dagli assicurati a ditte, istituti o compagnie di assicurazione comprese le somme versate per la costituzione di rendite vitalizie, esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria. Nella detta percentuale e' compenetrata l'imposta sulla cessione degli stessi premi ad altro ente assicuratore in via di riassicurazione o di retrocessione, nonche' sulle provvigioni, interessenze, rimborsi e simili corrisposti per l'acquisizione e l'incasso dei premi ed accessori e per le relative riassicurazioni e retrocessioni.

Art. 4.

Ai fini della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli, non e' ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, partecipazioni ed altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa.

Non compete alcuna esenzione dall'imposta stabilita dal presente decreto anche se i redditi netti derivanti dalle entrate soggette all'imposta medesima siano permanentemente o temporaneamente esenti da altre imposte in forza di disposizioni contenute nelle relative leggi organiche o in virtu' di leggi speciali.

Non compete del pari alcuna esenzione per le entrate derivanti da atti economici compiuti da enti e ditte che per disposizione speciale siano esenti da altre tasse, imposte e diritti ovvero siano soggetti ad un tributo sostitutivo di dette tasse, imposte e diritti.

Peraltro la [tassa unica complessiva stabilita dai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1128 e 21 giugno 1938, n. 1151](#), in sostituzione dei tributi e contributi in essi contemplati, per l'industria e il commercio degli zolfi greggi e dei marmi apuani, e' comprensiva anche dell'imposta sull'entrata afferente gli atti economici a cui la detta tassa unica si riferisce.

CAPO II.

Derrate, prodotti agricoli e merci conferiti obbligatoriamente agli
ammassi e ad altri enti Societa' cooperative e Consorzi di
manipolazione di prodotti agricoli.

Art. 5.

Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui e' obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta e' dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

Lo stesso trattamento e' fatto ai conferimenti di derrate e

prodotti agricoli in cooperative e consorzi di manipolazione da parte degli associati.

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano in via esclusiva a mezzo di appositi organismi istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, anziche' all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, al momento della loro rivendita o distribuzione.

TITOLO II

ONERE DELL'IMPOSTA RIVALSA PRIVILEGIO.

Art. 6.

L'imposta stabilita dal presente decreto e' dovuta allo Stato, salvo non sia diversamente disposto, da colui a cui favore si verifica l'entrata con diritto a rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti la detta entrata.

Tale diritto non compete nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventu' Italiana del Littorio, fatta eccezione per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio, per le quali il diritto alla rivalsa compete anche nei confronti delle Amministrazioni e degli enti suddetti.

Del pari non e' consentito l'esercizio della rivalsa per l'imposta corrisposta sulle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni e dalle ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni da chiunque concessi.

Non compete altresì il diritto ad una specifica rivalsa per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Il credito, rappresentato dall'imposta pagata allo Stato a norma del primo comma del presente articolo, gode dello stesso privilegio che compete allo Stato a termini del successivo articolo 44.

TITOLO III.

ALIQUOTA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

CAPO I.

Aliquota

Art. 7

L'aliquota dell'imposta stabilita dal presenta decreto e'

determinata nella misura di lire due per cento dell'entrata-imponibile o si corrisponde per ogni singolo atto economico che da' luogo all'entrata.

Le frazioni d'imposta inferiori a centesimi cinque si arrotondano a cinque centesimi.

Peraltro, per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie e simili, l'imposta per ogni nota, conto od equivalente documento non puo' essere inferiore a centesimi venti.

Con decreto Reale promosso dal Ministro delle finanze d'intesa col Ministro delle corporazioni, l'aliquota dell'imposta o cui al primo comma del presente articolo, puo' essere aumentata fino al triplo al fine di parificare il diverso carico tributario delle imprese che compiono un solo atto e di quelle che compiono piu' atti economici soggetti ad imposta.

CAPO II.

Pagamento dell'imposta.

Art. 8.

Ogni atto economico che da' luogo ad una entrata imponibile a norma del presente decreto, deve risultare da apposito documento scritto in quanto stabilito dalle norme che seguono o da quelle del Regolamento, indicante l'importo dei corrispettivi costituenti l'entrata ed ogni altro elemento idoneo ad identificare i singoli atti economici. L'imposta si corrisponde per ogni trasferimento giusta le norme e salve le eccezioni stabilite col regolamento, come segue:

a) entrate derivanti da trasferimenti di merci fra commercianti, industriali ed esercenti: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l'entrata ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

b) entrate derivanti da vendite al minuto: esclusivamente mediante applicazione, previo annullamento, delle marche doppie prescritte dalla lettera a) del successivo articolo 56, ovvero in modo virtuale;

c) entrate derivanti da prestazioni al dettaglio: in base ad apposito bollettario delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota o conto, applicando esclusivamente le prescritte marche doppie;

d) entrate derivanti da vendite all'asta: in base a fattura, nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi da chi procede alla vendita ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

e) entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali: in base a nota, conto, quietanza od altro documento da redigersi sotto la responsabilita' del commerciante od industriale

acquirente ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali;

f) entrate derivanti dall'esercizio di professioni ed arti i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in Categoria C: in base ad apposito «registro-bollettario» delle riscossioni conforme al modello allegato al regolamento ed anche a mezzo di fattura, nota, conto o quietanza, applicando esclusivamente le marche doppie prescritte dalla lettera b) del successivo art. 56;

g) entrate derivanti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione e sub-locazione di beni immobili: in base a quietanza da redigersi a cura di colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

h) entrate derivanti da appalti: in base a quietanza da redigersi da colui a cui favore si verifica l'entrata al momento in cui se ne effettua il pagamento ed a mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali. Tale quietanza non e' soggetta a registrazione obbligatoria in termine fisso;

i) entrate derivanti da utenze telefoniche: in base alla denuncia che agli effetti dell'imposta di registro, le ditte o societa' esercenti linee telefoniche sono tenute a presentare agli Uffici del Registro a norma del [R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915](#) ed in modo virtuale o a mezzo di documento bollato per ogni altra entrata non soggetta ad imposta di registro;

l) entrate derivanti da trasporti di persone o di cose, esclusi i trasporti di ogni genere gestiti direttamente dallo Stato: in base a denuncia trimestrale al competente Ufficio del Registro ovvero mediante applicazione di marche;

m) entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del [Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276](#) e disposizioni successive: in base agli stessi documenti prescritti per la riscossione dei diritti erariali e pel tramite della Societa' italiana degli autori ed editori in base ad apposita convenzione fra il Ministero delle finanze ed il detto Ente, da approvarsi con decreto Reale;

n) entrate derivanti dalla tenuta di scommesse e giuochi: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

o) entrate derivanti dal prezzo d'ingresso a spettacoli, manifestazioni, gare e trattenimenti di ogni genere, non soggetti al diritto erariale sui pubblici spettacoli: in base a bollettari a madre e figlia del biglietto d'ingresso od a mezzo delle prescritte marche doppie o con denuncia all'ufficio del Registro competente;

p) entrate derivanti dall'esercizio del credito: in base a denuncia all'Ufficio del Registro;

q) entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni: in base a denuncia all'Ufficio del Registro o in sede di registrazione dei contratti;

r) entrate derivanti dall'esercizio di alberghi, locande, pensioni, convitti, collegi, cliniche, ristoranti, trattorie e simili: in base al conto, nota o altro documento da redigere dall'esercente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie;

s) entrate derivanti dall'esercizio di caffè, bar, osterie, bottiglierie e simili: in base ad apposito registro degli introiti conforme al modello allegato al regolamento;

t) entrate conseguite a titolo di aggio dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali: in base agli ordini di pagamento dell'aggio emessi dalle Amministrazioni interessate e mediante ritenuta diretta;

u) entrate conseguite dagli editori per inserzioni pubblicitarie: in base alla stessa denuncia che gli interessati sono tenuti a presentare all'Ufficio del Registro per il pagamento della tassa di bollo sulle inserzioni a norma del l'art. 87 della tariffa alleg. A. alla [legge 30 dicembre 1923, n 3268](#) e successive modificazioni.

v) entrate conseguite dagli ausiliari del commercio: in base a documento scritto da redigersi dal percipiente ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie.

z) entrate relative ai canoni di abbonamento alle radio audizioni: in base ai moduli di versamento del canone, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246.

E' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, avuto riguardo a particolari strutture ed esigenze aziendali, speciali forme e modalita' di pagamento dell'imposta.

Per le vendite al minuto puo' essere consentito dal Ministero delle finanze il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base agli introiti risultanti da registratori di cassa autorizzati e controllati dall'Amministrazione ovvero a mezzo di altro sistema meccanico di registrazione ammesso e controllato dalla stessa Amministrazione.

Art. 9.

L'imposta sull'entrata, da corrisondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del Regolamento:

a) quando l'imposta per ogni entrata non supera L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e una le L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del Regolamento.

L'uso del postagiro settimanale importa l'obbligo del pagamento

dell'imposta con tale sistema qualunque sia l'ammontare del tributo da corrispondere per ciascun atto economico.

Per gli acquisti di marche, d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8, allegato C al [Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924](#).

Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata, e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta.

Art. 10.

Al fini del pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali e' fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti, compresi anche gli esercenti arti e mestieri, iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 15.000, di aprire un proprio conto corrente postale entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui il reddito e' stato iscritto.

Coloro che, a norma del primo comma del presente articolo, sono obbligati all'apertura del conto corrente postale, debbono all'atto dell'apertura del medesimo effettuare un versamento, a titolo di deposito, di una somma nella misura di L. 500, se iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un' reddito di Cat. B da L. 15.000 a L. 25.000 e di L. 1000, se iscritti nei detti ruoli per un reddito di Cat. B di oltre

L. 25.000.

Il detto deposito e' vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per imposta, soprattasse, pena pecuniaria, ammenda e multa dovute per infrazioni alle disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, osservate le norme stabilite nel Regolamento, deve essere effettuato:

1) dai correntisti postali: mediante postagiuro tratto a favore del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro del distretto;

2) dai non correntisti: con versamento diretto, a mezzo di un qualsiasi Ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro del distretto.

TITOLO IV.

NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI MERCE.

CAPO I.

Determinazione dell'entrata imponibile.

Art. 12.

L'aliquota d'imposta si applica sul totale dell'entrata risultante dai singoli documenti che devono essere posti in essere a norma del precedente art. 8, ovvero sul complesso dell'entrata conseguita in un determinato periodo di tempo, giusta le norme del Regolamento.

Per i trasferimenti di materie, merci e prodotti che danno luogo ad entrata soggetta all'imposta, oltre al valore o prezzo delle materie, merci e prodotti trasferiti, concorrono a costituire l'entrata imponibile:

a) le spese di trasporto addebitate in fattura, ovvero anche con separato documento, quando si tratti di merci acquistate «franco destino»

b) l'importo degli imballaggi, recipienti e simili che accompagnano la merce, tanto se l'addebito venga effettuato con lo stesso documento comprovante il trasferimento della merce che con separato documento, salvo quando ne sia pattuita la restituzione e il loro importo sia tenuto distinto in fattura;

c) le imposte o tasse e quant'altro, in ordine al trasferimento delle merci e' addebitato, anche con separato documento, al destinatario della merce stessa.

Non concorrono a costituire l'entrata imponibile l'imposta dovuta a norma della presente legge sulla fattura e gli interessi di mora sulla medesima distintamente esposti, in quanto non superino del tre per cento il tasso legale dello sconto.

Non concorre del pari a costituire l'entrata imponibile lo sconto incondizionato consentito in fattura sull'importo della merce.

Per gli imballaggi, recipienti e simili, dei quali sia stata pattuita la restituzione in fattura, l'eventuale successivo addebito deve risultare da apposito documento assoggettato all'imposta.

CAPO II.

Passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e passaggi pel tramite di ausiliari del commercio.

Art. 13.

Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo di averle esaminate o scelte, come pure nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, l'imposta e' dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, per le merci in sospeso, e per l'avvenuta rivendita da parte della ditta depositaria, per le merci in conto deposito, giusta le norme del Regolamento.

I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno a scopo di lavorazione fra industriali o fra commercianti ed industriali non danno luogo ad entrata imponibile, osservate le norme del Regolamento. In tal caso peraltro costituisce entrata imponibile l'importo della lavorazione comprensivo cosi' della mano d'opera come dei materiali eventualmente impiegati nella lavorazione stessa.

Per i passaggi di merci effettuati nel Regno da ditte commerciali od industriali per il tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure per i passaggi effettuati per il tramite di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri ausiliari od intermediari del commercio, l'imposta si applica giusta le norme contenute nel Regolamento.

In casi speciali e' data facolta' al Ministro per le finanze, avuto riguardo a particolari consuetudini di determinati rami di commercio o di industrie, di stabilire i modi e le forme con cui deve essere fornita la prova del rapporto intermediario.

TITOLO V.

NORME SPECIALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

CAPO I.

Bestiame vaccino, ovino e suino.

Art. 14.

Per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, l'imposta sull'entrata di cui all'art. 7 e' dovuta in base al valore del detto bestiame, e secondo le norme stabilite dal Regolamento, allo atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al [R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141](#) e successive disposizioni.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non e' dovuta l'imposta per i capi macellati destinati al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di

consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata, giusta le norme del Regolamento. Ad essi, per tale riscossione compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8 dell'allegato C al [R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924](#), per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento del tributo per omessa o insufficiente applicazione ed annullamento delle prescritte marche sulle bollette da essi rilasciate.

Il Ministro per le finanze determina a mezzo di apposita tariffa, anche distintamente per regione o provincia, in base al peso ed al prezzo medio di mercato del bestiame, la quota fissa d'imposta da riscuotersi giusta le norme del Regolamento, per ogni capo macellato delle diverse specie di bestiame vaccino, ovino e suino.

CAPO II.

Acqua, gas ed energia elettrica.

Art. 15.

L'imposta sulle entrate derivanti da somministrazioni: di acqua, gas ed energia elettrica si riscuote esclusivamente in modo virtuale a mezzo di convenzioni di abbonamento, giusta le norme del Regolamento, in confronto di chi provvede alla somministrazione.

TITOLO VI.

COLLABORAZIONE SINDACALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA.

Art. 16.

L'Amministrazione finanziaria puo' stabilire, con le Associazioni sindacali competenti, criteri e coefficienti da servire, nei riguardi di ciascuna categoria di attivita' produttiva per la determinazione e valutazione della entrata soggetta ad imposta a norma del presente decreto.

Detti accordi hanno valore indicativo e possono essere in ogni tempo denunciati o modificati.

Qualora sia intervenuto l'accordo ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione finanziaria, anche in deroga alle disposizioni del precedente art. 8, puo' procedere all'accertamento dell'entrata per categorie di prodotti, ovvero nei confronti dei singoli, mediante concordato annuale od abbinando la riscossione dell'imposta a quella

di altri tributi erariali o locali.

Il sistema di pagamento dell'imposta determinato in base ai detti accordi e' obbligatorio per le categorie interessate.

TITOLO VII.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

CAPO I.

Norme generali per l'importazione.

Art. 17.

In corrispondenza della imposta stabilita dall'art. 1 del presente decreto, sulle merci importate dall'estero e' dovuta, per il fatto obbiettivo dell'importazione, un'imposta nella stessa misura del due per cento stabilita per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nel Regno.

Tale imposta si corrisponde in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento della merce.

E' data facolta' al Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e le valute, di determinare speciali aliquote di imposta da applicare alla importazione nel Regno di merci provenienti da Paesi che, nell'applicazione di analogo tributo, assoggettino i prodotti italiani, importati nei rispettivi territori, ad un trattamento diverso e piu' oneroso che non i similari prodotti nazionali.

Per le merci importate e' dovuta l'imposta sulle entrate derivanti da atti economici posti in essere nel Regno successivamente all'importazione ancorche' effettuati da rappresentanti e depositari di ditte estere.

Art. 18.

Ai fini della corresponsione dell'imposta sulle merci importate e' fatto obbligo all'importatore, o a chi lo rappresenta di indicare il valore delle merci nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale, approvato con [R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20](#), e successive modificazioni e di esibire, se richiesta dalla dogana, la fattura relativa alle merci stesse.

Per le merci importate a mezzo di pacco postale il valore deve risultare dalla dichiarazione per le dogane che accompagna il pacco dall'origine.

Il valore delle merci importate e' costituito da quello delle merci stesse poste al confine, aumentato dallo spese di nolo, imballaggio e assicurazione.

Per le merci assoggettate dalla tariffa doganale al dazio

d'importazione in base al valore ufficiale, il valore imponibile e' costituito dal detto valore ufficiale.

In ogni caso il valore di cui ai commi precedenti dev'essere, ai fini dell'applicazione della imposta, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento della merce.

E' data facolta' al Ministro per le finanze di stabilire periodicamente, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero e in tal caso, esclusivamente in base al detto valore, maggiorato dei dazi doganali e di ogni altro diritto tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, e' applicata l'imposta da parte delle dogane.

CAPO II.

Importazioni temporanee.

Art. 19.

Lo merci, compresi i campioni di merci, ammesse alla importazione temporanea agli effetti dei dazi doganali a norma della [legge 18 dicembre 1913, n. 1453](#), e del relativo regolamento, nonche' delle leggi e dei decreti successivi, sono ammesse al trattamento della temporanea importazione anche agli effetti della imposta stabilita dall'art. 17.

L'imposta, accertata all'atto della temporanea importazione, si rende senz'altro esigibile in tutto od in parte qualora le merci non siano riesportate entro il termine fissato nella bolletta doganale agli effetti dei dazi di confine.

E' data facolta' al Ministro per le finanze di ammettere alla temporanea importazione, agli effetti della imposta suddetta, indipendentemente dal trattamento doganale, altre merci oltre quelle contemplate dalle disposizioni di cui sopra, compreso le merci ammesso da speciali disposizioni alla franchigia doganale con le formalita' della temporanea importazione.

CAPO III.

Esenzioni agli effetti della importazione.

Art. 20.

Sono esenti dalla imposta stabilita dall'art. 17:

a) le merci importate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome;

b) le merci estere ammesse in franchigia dai diritti di confine a termine degli articoli 7, 8 e 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, testo unico approvato con [R.](#)

[decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806](#), successivamente modificato, ed in virtu' del Trattato del Laterano 11 febbraio-7 giugno 1929;

c) le merci nazionali ammesse alla reimportazione in franchigia dai diritti di confine a termine dea [Regio decreto 19 maggio 1898, n. 168](#);

d) le merci nazionali ammesse alla reimportazione a scarico di bollette di temporanea esportazione;

e) i cali della lavorazione di merci estere importate temporaneamente per essere lavorate, in quanto siano calcolabili ai fini dello scarico delle relative bollette di temporanea importazione e per i quali sia abbuonato il dazio doganale.

f) il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per l'esportazione.

Art. 21.

Alla esportazione dei prodotti di cotone, ammessi dalle vigenti disposizioni al beneficio della restituzione dei dazi doganali ed alla esportazione dei prodotti di fibre artificiali, ottenuti coll'impiego di cellulosa, si fa luogo alla restituzione della imposta pagata sulla importazione rispettivamente del cotone greggio e della cellulosa occorsi per la fabbricazione dei prodotti esportati.

L'imposta da restituire si computa in ragione del 2% del valore del cotone e della cellulosa contenuti nei prodotti esportati.

Ai fini della restituzione della imposta di cui sopra il Ministro per le finanze determina con proprio decreto:

a) il valore da attribuirsi al quantitativo di cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati, indicati in peso nella bolletta di esportazione, in base al valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti;

b) il valore medio della cellulosa contenuta in ogni chilogrammo di prodotti di fibre artificiali esportati, in base al valore medio della cellulosa importata nel semestre precedente a quello in cui avviene l'esportazione dei prodotti, tenuto conto del quantitativo medio di cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti stessi.

E' data facolta' al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta gia' corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal [decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153](#), ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si

applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V.

Importazione ed esportazione in sospeso di perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure o pietre preziose d'imitazione.

Art. 22.

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate con riserva di risedizione all'estero, da commercianti nazionali o da rappresentanti nel Regno di ditte estere, muniti del documento di conferimento della rappresentanza autenticato dall'Autorita' consolare italiana e registrato nel Regno, o da commercianti stranieri e loro dipendenti e commessi viaggiatori, l'imposta di cui all'art. 17, e' liquidata all'atto dell'importazione ed e' versata alla dogana a titolo di deposito.

La dogana provvede alla restituzione totale o parziale dell'imposta depositata, ove, nel termine di sei mesi dall'importazione, abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati.

Le agevolazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di esportazione con riserva di reimportazione, delle materie anzidette e loro successiva reintroduzione nel Regno.

In questo caso non e' peraltro richiesto il deposito preventivo dell'imposta.

TITOLO VIII.

IMPOSTA SULL'ENTRATA, IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI

BOLLO.

Art. 23.

Quando l'atto economico che da' luogo all'entrata sia posto in essere con scrittura soggetta a registrazione, l'imposta stabilita dal presente decreto e' dovuta indipendentemente dall'imposta di registro da corrispondersi per la registrazione dell'accennata scrittura e il pagamento di essa deve essere effettuato in base ai documenti, nei termini e con le modalita' prescritti dai precedenti articoli 8 e 9 e dal Regolamento.

Art. 24.

L'imposta sull'entrata e' comprensiva della tassa di bollo che sarebbe dovuta per il documento in base al quale si corrisponde la

imposta stessa, nonché della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento.

La quietanza rilasciata separatamente, sempre quando su di essa siano richiamati gli estremi del documento già assoggettato alla imposta ed in possesso del debitore, è soggetta alla tassa di bollo: di L. 0,20 quando l'importo supera lire una e non lire cento; di lire 1 quando l'importo supera L. 100 e non L. 3000; di lire 2 quando l'importo supera L. 3000.

Alla stessa tassa di bollo di cui al precedente comma sono soggette le parcelle ed i conti in genere rilasciati dai professionisti ed artisti ai propri clienti, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta al momento della percezione dei corrispettivi.

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi in relazione ad atti economici per i quali l'imposta non è corrisposta in base a tali documenti.

Le fatture estere relative a merci provenienti dall'estero per le quali sia stata corrisposta l'imposta in modo virtuale all'atto della importazione, sono esenti dalla tassa di bollo a condizione che sulle medesime siano riportati gli estremi della bolletta d'importazione relativa alle merci suddette, attestante l'effettuato pagamento dell'imposta.

Art. 25.

Lo note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi in relazione ad atti economici che non danno luogo ad entrata imponibile sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A alla [legge 30 dicembre 1923, n. 3268](#), e successive modificazioni in quanto contengano indicazioni di prezzo o di valore.

Per gli atti e documenti rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali ed industriali e le proprie filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti e fra le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, come pure per quelli posti in essere fra una ditta commerciale od industriale e propri rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato D al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, quando siano osservate le norme e condizioni stabilite, per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti nello stesso art. 1 citato e, per i rappresentanti commessi viaggiatori e commissionari, dal Regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

TITOLO IX.

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI, DEI PUBBLICI UFFICIALI FUNZIONARI E

GIUDICI

CAPO I.

Obblighi dei contribuenti.

Art. 26.

I libri, i registri, i bollettari, le matrici delle marche per la riscossione dell'imposta sull'entrata derivante da vendite al minuto ed ogni altro documento, nota, conto, fattura, quietanza e simili, di cui e' obbligatoria la tenuta o il rilascio ai fini del pagamento dell'imposta giusta le norme del presente decreto e del relativo Regolamento, debbono essere conservati, da coloro che sono obbligati rispettivamente alla loro tenuta ed alla loro emissione, per un periodo di cinque anni. Eguale obbligo incombe a chi riceve i suddetti documenti, qualora rivesta la qualita' di commerciante o di industriale.

i documenti di cui e' obbligatoria l'emissione ed i relativi dupli debbono essere in ogni caso progressivamente numerati, per ogni anno solare, da coloro che li rilasciano in ogni caso e da coloro che li ricevono solo quando questi rivestano la qualita' di commerciante o di industriale.

Limitatamente al registri-bollettari prescritti per il pagamento dell'imposta da parte dei professionisti ed artisti, alle matrici delle marche per la riscossione della imposta sull'entrata derivante dalle vendite al minuto, alle matrici dei bollettari usati per il pagamento dell'imposta sull'entrata derivante dalle prestazioni al dettaglio, nonche' alle matrici del bollettari la cui tenuta e' prescritta per il controllo del pagamento dell'imposta in modo virtuale, il Ministro per le finanze, su richiesta degli interessati, ha facolta' di consentire la distruzione delle dette matrici anche prima dello scadere del termine di cinque anni sopra citato.

Art. 27.

Tutti coloro che a norma del precedente art. 26 devono conservare i libri, i registri, i bollettini, le matrici delle marche e gli altri documenti, note, fatture, conti, quietanze e simili, prescritti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, sono altresì obbligati ad esibire i detti documenti, nonche' gli altri documenti contabili da essi tenuti, agli organi cui compete, a norma del successivo art. 48, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, al fine di accertare il regolare pagamento dell'imposta.

Eguale obbligo di esibizione incombe nel caso di richiesta da parte dei competenti Uffici del Registro.

Per le vendite al minuto, per le prestazioni al dettaglio e per le prestazioni di servizi in genere e' fatto obbligo all'acquirente ed all'utente della prestazione o del servizio di esibire agli organi

competenti, dietro loro richiesta, all'atto dell'uscita dai locali in cui la vendita o la prestazione e' stata effettuata o comunque nel momento immediatamente successivo a quello in cui l'atto economico e' stato compiuto, i documenti o le marche in base ai quali e' stato effettuato il pagamento dell'imposta, in quanto il rilascio di tali documenti o delle marche sia prescritto per il detto pagamento dal presente decreto o dal Regolamento.

Chiunque in opifici, stabilimenti, magazzini, depositi e negozi, detenga merce che non sia di sua produzione, deve esibire agli organi competenti, i documenti comprovanti lo acquisto della merce ed il pagamento dell'imposta dovuta, salvi i casi di merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per la lavorazione contemplati dal presente decreto e dal relativo Regolamento.

I commercianti, tanto grossisti che dettaglianti, debbono essere sempre in grado di provare ad ogni richiesta degli stessi organi di cui al successivo art. 48 e degli Uffici del Registro, con la esibizione delle relative fatture di vendita ovvero, dei tronchi delle matrici delle prescritte marche doppie, l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle vendite delle merci che, in rapporto agli acquisti effettuati, non risultano giacenti nei locali di esercizio, magazzini o depositi della ditta al momento della verifica. In mancanza di tale prova si presume che le merci non esistenti nei detti locali siano state vendute senza la corresponsione della prescritta imposta.

CAPO II

Obblighi dei giudici, funzionari ed altri pubblici ufficiali.

Art. 28.

E' proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti sulla presentazione o in relazione a documenti, libri, bollettari e registri in genere che siano in contravvenzione al presente decreto o in relazione ad atti economici che hanno dato luogo ad un'entrata per la quale non sia stata comunque pagata la dovuta imposta.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, consulenti tributari, archivisti, agenti dell'amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, uscieri e messi, di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in base a fatture, note, conti, quietanze, carte e documenti in genere in contravvenzione al presente decreto, di dar corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altri usi inerenti al loro ufficio.

In caso di giustificata necessita' ed urgenza, il giudice puo' unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria

l'atto scritto, registro o bollettario in contravvenzione per darne pronta comunicazione all'Ufficio del Registro.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

Art. 29.

I documenti, libri, bollettari e registri prescritti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, che siano comunque irregolari agli effetti della stessa legge e Regolamento, non possono essere registrati, ne' presentati in qualunque modo, o ammessi a far prova in giudizio, ne' citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, ne' ricevuti da pubblici uffici in genere, fino a tanto che non siano stati regolarizzati.

TITOLO X.

SANZIONI.

CAPO I.

Sanzioni di carattere civile.

Art. 30.

Le seguenti violazioni delle norme del presente decreto e del relativo Regolamento sono punite:

a) con la pena pecuniaria da una a cinque volte l'imposta dovuta, quando per la corresponsione dell'imposta sull'entrata non sia stato posto in essere o non sia tenuto il documento prescritto dal presente decreto o dal Regolamento;

b) con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta dovuta, quando il documento prescritto per la corresponsione della imposta sull'entrata non sia assoggettato in tutto o in parte all'imposta.

La stessa pena pecuniaria si applica per il mancato pagamento dell'imposta in base a quote fisse annuali o in altro modo determinata in dipendenza degli accordi intervenuti, a norma del precedente art. 16, fra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni sindacali competenti, quando l'imposta, giusta i detti accordi, deve essere corrisposta dal contribuente mediante la diretta applicazione delle prescritte marche;

c) con la stessa pena pecuniaria di cui alla lettera b), salvo il disposto del successivo art. 31, quando per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione e per i passaggi di merci per il tramite di Ausiliari del commercio non siano osservate le norme stabilite nel regolamento;

d) con la pena pecuniaria da L. 60 a L. 120 a carico dei giudici, funzionari, ufficiali pubblici, avvocati, procuratori e consulenti

che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29;

e) con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 10 per ogni documento, libro, bollettario e registro non conservato nei modi e termini stabiliti dall'articolo 26.

Per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c) e' sempre dovuta l'imposta non corrisposta.

Per le stesse infrazioni di cui sopra alle lettere a), b) e c), in luogo della pena pecuniaria ivi stabilita s'incorre in una soprattassa del dieci per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima, qualunque ne sia la forma del pagamento, sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti dalla presente legge, ma non oltre i sessanta giorni dai detti termini ed in ogni caso prima dell'accertamento delle violazioni.

Qualora il pagamento dell'imposta sia stato effettuato con marche, ma l'apposizione e l'annullamento delle medesime siano stati eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal regolamento, il trasgressore incorre nella pena pecuniaria non superiore ad un decimo dell'imposta irregolarmente corrisposta, con un minimo di L. 5.

Art. 31.

Nei passaggi di merci in conto deposito, in sospeso ed a scopo di lavorazione, quando siano osservate le norme stabilite col Regolamento circa la registrazione dei detti passaggi sugli appositi libri, per l'inosservanza delle altre norme del regolamento si applica la pena pecuniaria non inferiore ad un decimo ne' superiore alla meta' dell'imposta afferente i passaggi, in luogo delle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

La stessa pena pecuniaria ridotta si applica nei passaggi di merci posti in essere pel tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi, ovvero a mezzo di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori ed altri intermediari aventi deposito di merci, quando, risultando osservate le norme stabilite dal Regolamento, relative alla iscrizione presso il competente Consiglio provinciale delle corporazioni per quanto riguarda le filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi ed al conferimento dell'incarico di intermediazione per quanto riguarda gli intermediari sopra accennati, non sia peraltro osservata alcuna delle altre norme dallo stesso Regolamento stabilite al riguardo.

La detta pena pecuniaria ridotta si applica altresì per ogni altro intermediario non contemplato dal precedente comma, qualora, anche in mancanza del conferimento dell'incarico a mezzo di corrispondenza passata a copialettere, la funzione ausiliaria risulti da altri atti o documenti aventi carattere ufficiale, esibiti dall'interessato.

Nei casi di cui sopra non si fa luogo a ripetizione di imposta.

CAPO II.

Sanzioni di carattere penale.

Art. 32.

Le seguenti violazioni delle norme del presente decreto e del relativo Regolamento sono punite:

a) con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 per ogni vendita al minuto posta in essere senza il pagamento dell'imposta o col pagamento di un'imposta inferiore a quella dovuta, eccezion fatta per i casi contemplati dal capoverso della lettera b) del precedente art. 30.

b) con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta, quando sul documento posto in essere per la corresponsione dell'imposta sia stato indicato un corrispettivo inferiore a quello riscosso o pattuito e quando, nel caso di pagamento dell'imposta in modo virtuale, o a mezzo di apposito libro, registro o bollettario, giusta le norme del Regolamento, sia stata dichiarata o annotata un'entrata inferiore a quella effettivamente conseguita.

c) con l'ammenda da L. 100 a L. 500, per il rifiuto di presentare, giusta le disposizioni dell'art. 27 i documenti richiamati ed indicati nello stesso art. 27 o prescritti dal Regolamento.

Per le violazioni di cui alle lettere a) e b) e' sempre dovuta l'imposta non corrisposta, oltre una soprattassa pari all'imposta.

CAPO III.

Sanzioni speciali per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione.

Art. 33.

Quando in confronto della dichiarazione di cui all'articolo 18 sia accertato dalla dogana un valore diverso da quello dichiarato e l'ammontare dell'imposta liquidata secondo gli accertamenti della dogana superi del cinque per cento quello risultante dalla dichiarazione, il dichiarante e' punito con l'ammenda, dalla meta a due volte la differenza dell'imposta.

La stessa pena e' applicabile quando, nel caso di merci tassate in base al valore ufficiale, la dogana accerti differenza di qualita' e di quantita' che determini un valore imponibile d'imposta superiore del cinque per cento a quello risultante dalla dichiarazione.

Quando per le merci importate sia accertato, dopo l'uscita delle merci stesse dalla dogana, un valore superiore a quello risultante dai documenti esibiti ed in base ai quali e' stato liquidato il tributo, il dichiarante e' punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta.

Nel caso peraltro di fattura estera indicante un prezzo superiore a

quello in base al quale la relativa imposta e' stata corrisposta alla dogana a norma dell'art. 17, il destinatario della fattura non e' punibile qualora all'atto dell'accertamento della violazione la fattura stessa risulti regolarizzata col pagamento dell'imposta dovuta sulla eccedenza o mediante apposizione ed annullamento di ambedue le sezioni delle prescritte marche sulla fattura medesima o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme cui al precedente art. 9.

In ogni caso, quando le violazioni di questo decreto sono connesse con una corrispondente violazione della legge doganale avente carattere di delitto (contrabbando), anche tali violazioni sono considerate delitto e punite con la multa da due a dieci volte l'imposta sulla entrata frodata o che si tentava di frodare.

Art. 34.

Colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui importa merci in sospeso ai sensi dell'art. 22, e' punito con l'ammenda da due a sei volte l'ammontare della imposta dovuta, ragguagliata al valore della merce che e' stata presentata all'Ufficio doganale e alla quale si riferisce la falsa dichiarazione.

Si applica la stessa pena a colui che rende una falsa dichiarazione all'atto in cui esporta merci in sospeso ai sensi del citato art. 22 ed in tal caso la pena, e' ragguagliata al valore della merce falsamente dichiarato all'Ufficio doganale.

Fuori dei casi preveduti nei due commi precedenti, colui che presenta per la riesportazione, ai sensi dell'art. 22, merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, e' punito con l'ammenda da due a sei volte l'imposta dovuta sul valore di quelle fra le merci importate in sospeso, rispetto alle quali ha avuto luogo la sostituzione.

La stessa pena si applica a chi, nel caso di reimportazione ai sensi del citato art. 22, presenti all'Ufficio doganale merci che siano in tutto od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate. La pena e' ragguagliata al valore delle merci che sono state presentate in sostituzione di quelle esportate in sospeso.

CAPO IV.

Sanzioni speciali per la violazione delle norme concernenti il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 35.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con

l'applicazione di marche, e' soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del corrispettivo costituente un'unica entrata, alla pena pecuniaria, da un decimo alla meta' della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta. E' altresì soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta con postagiuro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, e' soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta corrisposta irregolarmente.

Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e termini stabiliti dall'art. 10, e' applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore all'ammontare della somma non depositata.

L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma del citato art. 10 e non lo reintegri nel termine prescritto dal regolamento, incorre nella pena pederla da un minimo non inferiore alla meta' della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

Art. 36.

Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, di avere corrisposto la imposta medesima in effetti non pagata, e' punito con la multa fino a lire tremila, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal [codice penale](#) e dal presente decreto.

CAPO V.

Sanzioni speciali per la violazione delle norme relative al pagamento dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale.

Art. 37.

Colui che, essendo obbligato a corrispondere l'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento, ne attenua il pagamento a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, e' soggetto alla pena pecuniaria da un decimo alla meta' della somma corrispondente all'imposta irregolarmente corrisposta.

Per l'omessa presentazione, nei termini delle denuncie, dichiarazioni e prospetti prescritti dal presente decreto e dal regolamento ai fini del pagamento dell'imposta in abbonamento o in

altro modo virtuale, si incorre, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Trascorso peraltro un anno dalla scadenza dei prescritti termini senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione delle denunce, dichiarazioni e prospetti di cui al precedente comma, si rende applicabile nei confronti del contribuente stesso anche la sanzione di cui alla lettera a) ai dell'art. 30.

Art. 38.

Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone di imposta ovvero del supplemento di canone nei termini prescritti dal presente decreto e dal Regolamento, il contribuente incorre in una soprattassa pari al dieci per cento della somma dovuta.

Nei caso di rateazione, il contribuente, ove non effettui il pagamento nei modi e termini stabiliti dal regolamento, decade dal beneficio della rateazione ed e' obbligato al pagamento, in una sola volta, della imposta ancora dovuta, incorrendo in una soprattassa pari al dieci per cento della imposta medesima.

Art. 39.

Gli incaricati della riscossione della imposta di consumo sulle carni, quando accertano il mancato pagamento della imposta, hanno l'obbligo di redigere separato processo verbale nel caso di mancato pagamento della imposta, di cui al presente decreto e devono trasmettere il verbale stesso all'Intendente di finanza per l'ulteriore corso.

Tuttavia, in caso di definizione in via breve della violazione alle norme sulla imposta di consumo, il trasgressore, qualora effettui in pari tempo anche il pagamento della imposta sull'entrata e di una soprattassa pari a quest'ultima imposta non e' soggetto alle sanzioni stabilite dal precedente art. 30.

L'imposta e la relativa soprattassa si riscuotono mediante apposizione ed annullamento, da parte degli incaricati suddetti, delle prescritte marche sulla stessa ricevuta rilasciata per la riscossione della imposta di consumo.

Gli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo ed i funzionari dei Comuni che nell'esercizio delle loro funzioni omettano l'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo Regolamento, sono soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, alla pena pecuniaria da lire cinquanta a lire centocinquanta.

CAPO VI.

Sanzioni speciali.

Art. 40.

Nei casi di violazione di eccezionale gravita', ovvero di abituale violazione, puo' essere ordinata senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni stabilite dal presente decreto, la chiusura dell'esercizio o della fabbrica, ai sensi dell'[art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#).

Negli stessi casi di cui sopra e con le stesse norme di cui al citato [art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), puo' essere ordinato il ritiro della licenza di esercizio quando il trasgressore eserciti un'attivita' commerciale o industriale ambulante.

Art. 41.

Le disposizioni e sanzioni stabilite dal titolo X della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, in materia di contraffazione, smercio e uso di valori bollati, trovano applicazione anche nelle marche prescritte per il pagamento della imposta stabilita dal presente decreto.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal [Codice penale](#) in materia di falso, e' punito con la reclusione fino ad un anno chiunque ripristina con qualunque mezzo marche da bollo e valori bollati precedentemente usati, ovvero detiene, smercia od usa marche e valori ripristinati.

Art. 42.

Ogni altra violazione al presente decreto ed al regolamento, non contemplata dai precedenti articoli, e' punita con la pena pecuniaria da L. 5 a L. 50.

TITOLO XI.

RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI CONTRIBUENTI.

Art. 43.

Al pagamento dell'imposta non corrisposta, delle sopra-tasse e delle pene pecuniarie sono tenuti coloro che, a norma del presente decreto e del relativo Regolamento, hanno l'obbligo del pagamento dell'imposta all'Erario.

Nel caso peraltro di trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, al pagamento dell'imposta, sopratassa e pene pecuniarie sono obbligati solidalmente entrambe le parti contraenti. Non sussiste la solidarieta', qualora sia fornita la prova, esclusa quella testimoniale, che l'infrazione e' imputabile ad una sola delle parti.

L'ammenda stabilita dalla lettera a) dell'art. 32 per l'omesso

pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto fa carico esclusivamente al venditore.

Per le violazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 32, l'ammenda fa carico a colui che ha l'obbligo della emissione del documento e della tenuta dei libri, bollettari e registri prescritti per la corresponsione dell'imposta. Nel caso peraltro di rapporti fra commercianti, industriali ed esercenti, in eguale ammenda incorre anche l'altra parte contraente.

Qualora il trasferimento di materie, merci o prodotti fra commercianti od industriali sia avvenuto senza il rilascio del prescritto documento o con documento non assoggettato ad imposta o recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito, ovvero una indicazione infedele dei suoi elementi costitutivi, colui che ha ricevuto la merce e' obbligato, entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della merce stessa, a formare una distinta contenente gli estremi del trasferimento ed a pagare l'imposta dovuta nei modi prescritti dall'art. 9 del presente decreto. Osservato tale precetto egli e' esonerato da qualsiasi responsabilita', ferma restando peraltro la responsabilita' del venditore.

TITOLO XII.

PRIVILEGI, PRESCRIZIONI, DILAZIONI, RIMBORSI E RECUPERI

CAPO I.

Privilegio dell'Erario.

Art. 44.

Il credito dello Stato per l'imposta non corrisposta a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse, e' privilegiato sulla generalita' dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'[art. 1957 del Codice civile](#), al quale e' tuttavia posposto.

CAPO II.

Prescrizioni.

Art. 45.

Per l'imposta e per le sopratasse stabilite dal presente decreto il diritto dello Stato si estingue per prescrizione col decorso di dieci anni, salvo quanto disposto dal successivo art. 47 ultimo comma, per l'imposta riscossa dalle dogane.

Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la

produzione degli atti e scritti irregolari agli effetti del presente decreto senza l'effettivo pagamento delle imposte, delle soprattasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

CAPO III.

Dilazioni

Art. 46.

E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria, di concedere il pagamento a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse a scalare del quattro per cento, dell'imposta, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle soprattasse definitivamente dovute per trasgressioni al presente decreto ed al Regolamento.

La concessione della dilazioni, e' fatta nei modi e con le garanzie da stabilirsi col Regolamento e deve risultare da atto scritto.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed e' obbligato a pagare in una volta sola le rate residue coi relativi interessi maturati ed incorre, limitatamente al debito di imposta, in una soprattassa pari al dieci per cento della imposta ancora dovuta.

CAPO IV.

Rimborsi e recuperi.

Art. 47.

L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente, non e' rimborsabile.

E' ammesso il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali o in modo virtuale, in base a regolare istanza da prodursi dagli interessati nel termine di un anno dall'effettuato pagamento della imposta.

Nei casi di riscossione dell'imposta in abbonamento in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, per l'eventuale credito risultante a favore del contribuente che cessa dall'esercizio della propria attivita' commerciale od industriale, il termine di un anno per la richiesta del rimborso decorre dal giorno dell'avvenuta notificazione di tale credito al contribuente medesimo da parte dell'ufficio del Registro.

Per le merci importate non e' ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantita' o il valore di merci gia' asportate dalla dogana.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissibilita' del rimborso e' deferita all'Intendenza di finanza

quando l'importo della imposta non supera le lire mille, al Ministero delle finanze negli altri casi.

L'imposta in tutto od in parte non riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione e' recuperata dalla dogana con le norme e nei termini stabiliti dall'art. 16 della legge doganale, Testo unico approvato con [R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.](#)

TITOLO XIII.

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ORGANI COMPETENTI E LORO FACOLTA'

Art. 48.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel relativo Regolamento, le quali costituiscono reato, spetta:

- 1) agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia di finanza;
- 2) agli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria ordinaria;
- 3) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che li abilita all'accertamento suddetto;
- 4) ai funzionari doganali nell'ambito del loro ufficio ed in conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni d'istituto;
- 5) agli incaricati dei Comuni ed agli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo sulle carni.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto le quali non costituiscono reato, e' di competenza degli organi di cui sopra ai numeri 1, 3 e 5.

Agli scopritori delle infrazioni spetta la compartecipazione stabilita per la tassa di bollo a tariffa speciale di cui al [decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675](#), e modificazioni successive.

Art. 49.

In caso di gravi indizi di violazioni alle disposizioni del presente decreto gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo della Regia guardia di finanza ed i funzionari dell'Amministrazione delle finanze, di cui ai numeri 1 e 3 del precedente art. 48, possono eseguire perquisizioni domiciliari con l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

In caso di gravi o di ripetute violazioni alle norme stabilite dal presente decreto per il pagamento dell'imposta sulle vendite al minuto, accertate a carico di una ditta commerciale o industriale, come pure quando si abbiano fondati motivi, per ritenere che una ditta commerciale o industriale non corrisponde regolarmente l'imposta dovuta per le vendite suddette, il Ministero delle finanze

puo' disporre un controllo permanente anche per piu' giorni, presso gli uffici ed i locali di vendita della ditta, allo scopo di accertare l'effettivo movimento di affari dell'azienda ed imporre altresì l'uso, per il pagamento dell'imposta, di un registratore di cassa o di altro mezzo meccanico di registrazione autorizzato e controllato dall'Amministrazione.

Art. 50.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto e nel Regolamento sono constatate mediante processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti, bollettari e registri non in regola ai fini del presente decreto che costituiscono la prova della violazione.

Il contribuente puo' ritenere gli atti, gli scritti, i bollettari e i registri che dovrebbero essere uniti al verbale di accertamento, previo deposito, nell'atto della contestazione della trasgressione, di una somma pari complessivamente all'ammontare della imposta e della eventuale soprattassa dovute a norma di legge, ovvero al quinto del massimo della pena pecuniaria, ammenda o multa comminate, nei casi in cui non siano dovute la imposta o la soprattassa.

L'autorita' procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito effettuato a norma del precedente comma e da' corso al processo verbale medesimo.

Art. 51.

Le controversie circa la valutazione dell'entrata derivante dalle operazioni attive compiute da aziende od istituti esercenti il credito sono di competenza, in unica istanza, del Collegio di cui all'[art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975](#), istituito per la risoluzione delle controversie relative al valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione, al quale puo' farsi ricorso dagli interessati entro 30 giorni dalla notificazione della liquidazione dell'imposta sull'entrata effettuata dall'Ufficio del Registro. Il ricorso al detto collegio non sospende il pagamento dell'imposta. Contro le decisioni del Collegio e' ammesso gravame in sede giudiziaria per questioni di diritto.

Le controversie concernenti la classificazione doganale ed il valore delle merci per l'applicazione dell'imposta sull'entrata da parte delle dogane sono decise con le stesse norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali dal testo unico di [legge 9 aprile 1911, n. 330](#) e successive modificazioni.

Art. 52.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento sono applicabili le norme contenute nella [legge 7 gennaio 1929, n. 4](#),

concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga peraltro al disposto dell'art. 56 capoverso, della legge citata, il ricorso al Ministro delle finanze e' ammesso quando la pena pecuniaria incorsa a norma della presente legge sia superiore nel massimo a lire cinquemila.

Contro l'ordinanza definitiva dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze, emesso a norma dell'art. 58 della stessa legge, e' consentito gravame dinanzi all'Autorita' giudiziaria in sede civile. Il detto gravame deve essere proposto, previo pagamento dell'imposta e della eventuale soprattassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro delle finanze, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza o decreto.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni aventi carattere di contravvenzione previste da questa legge e dal relativo Regolamento connesse con reati contemplati dalla legge doganale, si applicano le disposizioni di quest'ultima legge.

TITOLO XIV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

L'imposta stabilita dal presente decreto non si applica per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatte alle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventu' Italiana del Littorio, che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso risultino gia' aggiudicate o in corso di aggiudicazione. Del pari l'imposta non si applica sulle somme pagate dalle amministrazioni dirette od autonome dello Stato, in dipendenza di convenzioni che a tale data siano gia' state stipulate.

L'imposta non si applica altresì per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimenti gia' avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure per le entrate costituite dalle somme percepite da ditte esercenti servizi pubblici a titolo di sussidi e sovvenzioni gia' concessi a tale data dallo Stato o da altri enti pubblici e per la durata della concessione.

Art. 54.

La tassa di scambio di cui al [R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011](#), convertito nella [legge 9 luglio 1931, n. 1009](#) e successive disposizioni e modificazioni, e' abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Resta fermo peraltro l'obbligo della conservazione dei documenti posti in essere per l'applicazione della tassa di scambio, per il periodo di tempo stabilito dall'art. 88 del suddetto Regio decreto-legge.

Le entrate derivanti da atti economici posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono soggette all'imposta, stabilita da questo stesso decreto anche se i detti atti economici abbiano per oggetto merci per le quali in qualunque tempo e modo, con l'applicazione sia della normale aliquota che delle aliquote speciali, anche una volta tanto, sia stata scontata in precedenza la tassa di scambio a norma del citato [R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011](#), e successive disposizioni e modificazioni e nessun rimborso compete per la tassa di scambio corrisposta, nella misura e nei modi accennati.

E' del pari abolita, dalla stessa data, la tassa di bollo sulle note e conti dei ristoranti e trattorie di cui al [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3274](#).

L'aliquota proporzionale di registro per gli appalti ed altri simili contratti di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, elevata al 3 per cento in forza dell'art. 1, allegato B, del [R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924](#), convertito nella [legge 13 gennaio 1938, n. 11](#), e' ripristinata nella misura del 2 per cento.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, lettere b) e c) e 81, lettera d), della tariffa allegato A, alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e le disposizioni che ad essa fanno riferimento.

E' pure abrogato il [secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924](#), allegato B, convertito con la legge 13 gennaio 1938, n. 11.

Per gli appalti ed altri contratti sopra richiamati, i cui prezzi e corrispettivi, stabiliti in somma determinata, non superino lire ventimila, l'imposta di registro, indipendentemente dall'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 8, lettera h) del presente decreto, puo' essere corrisposta in base a note, conti o fatture da redigersi in doppio esemplare al momento della convenzione, applicando su tale documento le marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta di registro restano in ogni caso ferme le disposizioni della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

Art. 55.

Per le violazioni alla legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, costituenti illeciti civili, accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pene pecuniarie incorse, non pagate alla stessa data, sono ridotte ad un ventesimo del massimo stabilito dalla legge, a condizione che il

pagamento della tassa dovuta e delle pene pecuniarie ridotte sia effettuato entro tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le stesse violazioni alla legge sulla tassa di scambio di cui sopra costituenti illecito civile, che saranno accertate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo decreto, le pene pecuniarie stabilite dalla legge sono del pari ridotte al ventesimo del massimo stabilito dalla stessa legge, a condizione che il pagamento della tassa di scambio dovuta e della pena pecuniaria ridotta sia effettuato entro tre mesi dalla data del verbale di accertamento.

Art. 56.

Per il pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di marche sono istituiti tre distinti tipi di marche da bollo doppie in relazione alla natura dell'entrata imponibile

a) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate i derivanti dall'esercizio di vendita al minuto;

b) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti agli esercenti professioni ed arti, i cui redditi sono classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C;

c) marche per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti da ogni altro atto economico che da luogo ad entrata imponibile a norma del presente decreto.

Con decreto Reale sono determinati la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle suddette marche.

Per i primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera a), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione della ordinaria tassa di bollo. Per lo stesso periodo di tempo, in luogo delle marche prescritte dalla lettera b), possono essere usate le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio. Queste stesse marche possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, in luogo delle marche prescritte dalla lettera c).

Art. 57.

Con successivi Regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate ai sensi dell'[art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100](#), tutte le norme interpretative, integrative e complementari, nonche' di coordinamento con altre leggi, che possano occorrere per la piu' organica disciplina della materia, oggetto del presente decreto.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, delle somme occorrenti per le spese

inerenti all'applicazione dell'imposta sull'entrata istituita col presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 58.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il presente decreto sara', presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma. Addi' 9 gennaio 1940-XVIII
VITTORIO EMANURELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 417, foglio 60 - MANCINI